

Stephan Jäger

Domanda n. 1

Pubblicazione dei pareri legali che hanno supportato il CDA di questa banca nel formulare la proposta di transazione, in accordo con i diritti dei soci secondo il codice civile e del Testo Unico Bancario.

I contenuti che hanno rappresentato le basi legali per permettere al CDA di esprimersi sull'argomento sono stati inclusi e illustrati nel testo pubblicato di "relazione" all'Assemblea. Non è possibile pubblicare il parere legale integrale poiché contiene riferimenti che riguardano elementi di strategia che non possono essere diffusi, nell'interesse della Cassa.

Domanda n. 2

Pubblicazione della somma di tutti i costi sostenuti dalla banca per avviare e mandare avanti questa causa di responsabilità, sin dall'inizio e comprese le spese legali sostenute ed ancora da sostenere fino alla conclusione della transazione proposta.

I costi sostenuti per l'avvio della causa e per portarla avanti, che comprendono le spese legali e di consulenza tecnica volti alla verifica dei presupposti e alla relativa istruttoria, all'instaurazione della causa civile e alla successiva gestione giudiziale, si inseriscono nell'ambito di un'assistenza prestata alla Cassa dal 2016 che, nel medesimo contesto di articolata analisi e approfondimento, ha anche riguardato la valutazione di altre potenziali corresponsabilità e iniziative, l'assistenza relativa a adempimenti societari e profili regolamentari e assicurativi connessi, l'analisi e valutazione di vicende diverse relative all'eventuale responsabilità degli organi di controllate (in particolare Sparim S.p.A.), nonché il necessario coordinamento rispetto al procedimento penale e ai rapporti con l'Autorità. I costi per assistenza legale e tecnica complessivamente sostenuti e da sostenere per quanto sopra si quantificano in circa euro 900 mila e si riferiscono indicativamente (ferma la trasversalità di talune attività) alla verifica dei presupposti dell'azione di responsabilità e alla relativa istruttoria, all'instaurazione della causa civile e alla successiva gestione giudiziale, alle complesse trattative intercorse tra legali, alla negoziazione e redazione dell'accordo transattivo e all'assistenza connessa allo stesso, inclusi i costi preventivabili sino alla conclusione della transazione proposta.

Domanda n. 3

Pubblicazione dell'ammontare del danno presunto che la banca ha chiesto ai convenuti.

L'atto di citazione non quantifica il danno oggetto di richiesta risarcitoria perché, come consentito, lo rimette alle ulteriori fasi processuali, e in particolare all'esito degli approfondimenti e dell'attività istruttoria necessari per determinare e attualizzare le effettive perdite e, tra esse, individuare quali possano configurare un danno risarcibile e

causalmente riconducibile alle condotte contestate ai convenuti; ciò anche in considerazione della necessità di tener conto dei futuri esiti delle procedure di recupero in corso, dei futuri riparti nelle procedure concorsuali, delle cessioni a terzi di crediti e di ogni circostanza rilevante. Per tener conto della oggettiva difficoltà di determinare e quantificare le voci di danno risarcibile nella loro effettiva consistenza, è stata espressamente contemplata la possibilità di una valutazione equitativa del Tribunale ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile.

Claudio Pasetto

Domanda n. 1

A quanto complessivamente ammonta la richiesta risarcitoria connessa all'azione di responsabilità?

L'atto di citazione non quantifica il danno oggetto di richiesta risarcitoria perché, come consentito, lo rimette alle ulteriori fasi processuali, e in particolare all'esito degli approfondimenti e dell'attività istruttoria necessari per determinare e attualizzare le effettive perdite e, tra esse, individuare quali possano configurare un danno risarcibile e causalmente riconducibile alle condotte contestate ai convenuti; ciò anche in considerazione della necessità di tener conto dei futuri esiti delle procedure di recupero in corso, dei futuri riparti nelle procedure concorsuali, delle cessioni a terzi di crediti e di ogni circostanza rilevante. Per tener conto della oggettiva difficoltà di determinare e quantificare le voci di danno risarcibile nella loro effettiva consistenza, è stata espressamente contemplata la possibilità di una valutazione equitativa del Tribunale ai sensi dell'art. 1226 del Codice Civile.

Domanda n. 2

A quanto ammonta la perdita su crediti erogati in difformità al parere espresso dalle strutture tecniche della banca?

Premesso che non sussiste un nesso di causalità diretto tra la specifica perdita su crediti e la responsabilità degli amministratori e sindaci per le condotte contestate, la perdita sui crediti erogati, le cui delibere hanno registrato contrarietà al parere espresso dalle strutture tecniche della banca, che può essere ritenuta tale alla fine di un processo gestionale considerabile completo e definitivo, può essere stimata in circa euro 27 mio. Si conferma, in ogni caso, che l'entità della perdita, ove accertata, non corrisponde di per sé ad un danno risarcibile, dovendosi richiamare al riguardo le considerazioni legali esposte nella Relazione all'Assemblea.

Domanda n. 3

E' stata verificata, ove verificabile, ed a quanto ammonta la copertura assicurativa dei convenuti in giudizio?

La Banca ha immediatamente cercato di comprendere quale fosse l'effettiva copertura assicurativa complessiva dei convenuti analizzando ogni elemento a tal fine disponibile negli atti delle difese svolte. La specificità delle diverse polizze dei convenuti (con relativi massimali, sotto limiti, interferenze tra polizze, periodi di riferimento, franchigie, specifico oggetto e limiti di copertura etc) rende tuttavia assai arduo l'esercizio e non sufficientemente preciso e attendibile il suo esito. Al riguardo, è bene inoltre ricordare che la Cassa non ha azioni nei confronti delle compagnie assicuratrici e che tutte le compagnie hanno sollevato difese ed eccezioni al fine di escludere l'operatività, in tutto o in parte, delle rispettive polizze.